collegamento FL@SH SIULP

del 7 novembre 2026



Ciao Enrico, con te se ne va una parte importante della storia del SIULP e del Paese

Ci stringiamo con commozione e profondo rispetto attorno alla moglie Miriam e a tutti i familiari per la scomparsa di Enrico Corti.
Con Enrico se ne va uno dei primi, lucidi esponenti delle Confederazioni che ha creduto, accompagnato e sostenuto con passione la costituzione, la nascita e la prima fondamentale stagione di crescita del SIULP. Fino al 1999, anno in cui le strade organizzative si separarono, Enrico è stato per noi un punto di riferimento prezioso nel dare sostanza alla presenza confederale all'interno del sindacato di polizia.
Al di là delle successive dinamiche politiche e sindacali, ciò che non è mai venuto meno è l'amicizia personale e il rispetto profondo nei suoi confronti. Con Enrico abbiamo condiviso momenti delicati, complessi ma straordinariamente importanti per la storia del SIULP e del Paese. Insieme a lui abbiamo lavorato per affermare un'idea nuova e più ampia di sicurezza: non più una funzione ripiegata su se stessa o al servizio del potere di turno, ma una sicurezza integrata, democratica, radicata tra la gente e al servizio dei cittadini.
Grazie per la strada fatta insieme, Enrico. Il tuo contributo alla nostra storia e alla democrazia nel nostro Paese non verrà dimenticato.
A Miriam e ai suoi cari giunga l'abbraccio più affettuoso e sentito mio personale e di tutti noi del Siulp.

Legge di Stabilità, la grande beffa sulla previdenza dedicata per il Comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico. Romano (Siulp): "Impegni totalmente disattesi. Stavolta nelle piazze manifesteranno i poliziotti

"Nessun impegno concreto, nessuna traccia delle risorse stimate e promesse per la previdenza dedicata. La lettura della bozza della Legge di Stabilità rivela un quadro sconcertante per le donne e gli uomini in uniforme. Nonostante le ripetute rassicurazioni ufficiali, giunte sia attraverso annunci pubblici sia durante i tavoli negoziali da parte di Ministri ed esponenti di spicco dell'Esecutivo e della maggioranza, il Governo ha tradito la parola data al personale della Polizia di Stato e dell'intero Comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico". Così in una nota Felice Romano, Segretario Generale del SIULP, il primo sindacato della Polizia di Stato e di tutto il comparto Sicurezza, oltre che dei comparti Difesa e Soccorso Pubblico, dopo l'analisi del testo della bozza di legge di stabilità licenziata dal CDM: *"Ci teniamo a ribadire a chiare lettere un concetto fondamentale: la previdenza dedicata non è una pretesa di privilegio né un "qualcosa in più", ma la diretta traduzione di un principio già sancito per legge, quello della specificità del lavoro svolto. È uno strumento indispensabile ed urgente per sanare le pesantissime sperequazioni causate dall'introduzione del sistema contributivo puro — che oggi restituisce una pensione pari ad appena il 60/65% dell'ultima retribuzione — aggravata dalla mancata attivazione della previdenza complementare. Una paralisi istituzionale dovuta all'impossibilità di applicare la previdenza complementare a questo comparto perché per gli operatori in divisa si traduce in perdite stimate tra i 43.000 e i 53.000 euro.*
A questo quadro drammatico si aggiunge l'ulteriore penalizzazione discendente dall'obbligo di cessazione dal servizio al compimento del 60° anno di età. Considerata l'età media di ingresso nei ruoli della Polizia di Stato — determinata dai titoli di studio elevati ormai richiesti per l'accesso — il limite dei 60 anni condanna chi decide di servire il Paese a uno scenario pensionistico iniquo, collocando questi lavoratori tra i nuovi poveri del futuro.
Questo tema rappresenta il "tema dei temi" nell'ambito delle relazioni sindacali e negoziali tra l'Esecutivo e il Comparto. Se il Governo manterrà questo atteggiamento di netta chiusura, il Sindacato non esiterà ad avviare una stagione di protesta senza precedenti. La sicurezza dei cittadini, della democrazia e dell'ordine pubblico passa inevitabilmente attraverso la serenità e la tutela economica di chi quella sicurezza la garantisce ogni giorno, a costo anche del sacrificio supremo. Non sfugge al Siulp la complessa congiuntura economica internazionale, segnata da tensioni geopolitiche e scenari bellici. Tuttavia, proprio dall'analisi del testo della bozza di stabilità emergono scelte di spesa incoerenti. È il caso, ad esempio dei finanziamenti destinati alla figura degli ausiliari: un ingente investimento di risorse pubbliche per creare lavoratori che non solo saranno sottopagati, ma destinati a trasformarsi in un vero e proprio precariato di Stato, privo di reali incentivazioni per espletare un servizio delicato e insostituibile.

La responsabilità della politica risiede nell'individuare le giuste priorità. E la priorità assoluta di uno Stato dignitoso deve essere quella di garantire serenità al futuro di chi rischia la vita per difendere le istituzioni e i cittadini. Per questo chiediamo di riconvocare immediatamente i tavoli di confronto sulla Legge di Bilancio. È un atto dovuto non solo perché previsto dalla normativa vigente, ma soprattutto di rispetto delle corrette e responsabili relazioni sindacali sinora tenute e per affrontare concretamente la previdenza dedicata e il tema drammatico delle assunzioni di figure chiave come gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria. Figure ormai a rischio estinzione a causa del blocco del turn over e dell'ondata di pensionamenti e che, ad esempio potrebbe essere arginata con lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi per ispettori degli idonei non vincitori anziché spendere ulteriori risorse per nuovi concorsi. Rivolgiamo un appello accorato e fermo alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a tutti i Ministri e ai leader della maggioranza: per noi la parola data e gli impegni presi si onorano. Si eviti che le donne e gli uomini in uniforme debbano scendere nelle piazze per rivendicare e difendere il fondamentale diritto alla propria sopravvivenza economica previdenziale".

Nuovo decreto sicurezza in Gazzetta: imputabilità dei minori, nuovi reati e aggravi di pena

È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, serie generale, n. 246 del 22 ottobre 2026 il decreto-legge 22 ottobre 2026, n. 190, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità minorile. Vediamo in breve il contenuto:

1. Modifiche al Codice penale

L'art. 1, comma 1, interviene sull'art. 98 cod. pen. che disciplina l'imputabilità afferente il minore di anni 18, disponendo, in relazione all'imputabilità di colui che ha commesso il fatto, quando aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, che la capacità d'intendere e di volere si presume salvo prova contraria.

L'art. 1, comma 2, modifica l'art. 419 cod. pen. che contempla il delitto di devastazione e saccheggio, prevedendo un aumento di pena da un terzo alla metà se il fatto è commesso nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico su beni esistenti in luogo di vendita o di deposito.

L'art. 1, comma 3 emenda l'art. 420 cod. pen. che rubrica il delitto di attentato a impianti di pubblica utilità, prevedendo un aumento di pena da un terzo alla metà se il fatto è commesso nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.

L'art. 1, co. 4, introduce una nuova fattispecie criminosa, vale a dire il reato di violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche, inserendo, dopo l'articolo 420 del codice penale, l'art. 420-bis (Violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche).

La nuova norma incriminatrice prevede che, salvo che il fatto costituisca più grave reato (si tratta quindi di un illecito penale di natura sussidiaria), sia punito, con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 10.000 a 20.000 euro, chiunque (si verte pertanto su un reato comune), partecipando in modo organizzato, anche occasionale (e, di conseguenza, non è richiesta un'attività continuativa e periodica), a un gruppo di almeno cinque persone (e, pertanto, in presenza di un gruppo composto da un numero inferiore di persone, il delitto in questione non è configurabile) durante manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, utilizzi illegittimamente (e, quindi, ciò deve avvenire in contrasto con la legge) o lanci oggetti atti a offendere, fuochi artificiali o gas urticanti, determinando un concreto pericolo per le persone e cagionando danni alle cose. Non è, dunque, sufficiente attuare la condotta summenzionata, ma occorre che da essa scaturisca un pericolo effettivo per le persone e, che siano provocati danni alle persone. Per quanto invece riguarda il dolo sembra sufficiente quello generico, ossia la coscienza e la volontà di realizzare una delle condotte menzionate.

Il comma successivo prevede un'aggravante a effetto speciale con un incremento della pena summenzionata da un terzo alla metà allorquando il fatto sia commesso da soggetti travisati o non identificabili; se il lancio o l'utilizzo di oggetti atti a offendere sia diretto contro infrastrutture di servizi pubblici, telecomunicazioni, trasporti ed energia, o contro beni mobili o immobili destinati a funzioni pubbliche, di pubblica utilità o esposti alla pubblica fede.

Continuando nella disamina del suo contenuto l'articolo 420-bis introduce a seguire un'autonoma ipotesi delittuosa, sanzionata con la reclusione da quattro a dodici anni, laddove chiunque (anche in questo caso, quindi, si tratta di un reato comune) organizzi o promuova, anche per via informatica o telematica, la costituzione del gruppo sopra citato, ossia un gruppo di almeno cinque persone, oppure inciti o istighi alla commissione delle condotte illecite contemplate al comma primo (e già esaminate in precedenza).

Secondo alcuni autorevoli commentatori giuridici, le condotte, tipizzate in siffatta norma incriminatrice, sarebbero alternative, dato che è sufficiente o l'organizzare, o il promuovere, non essendo necessario che ricorrano tutte e due, anche (e, dunque, non è richiesto per forza di cose che quanto verrà esposto da qui a breve debba avvenire) per via informatica o telematica e lo stesso dicasi per gli altri comportamenti materiali sempre preveduti dal precetto normativo qui in commento dato che basta che si inciti o si istighi alla commissione dei comportamenti sanciti al comma primo, non essendo pure in questo caso necessario che si agisca in tutti e due i modi.

Per quanto invece attiene l'elemento psicologico del reato, anche per tale ipotesi delittuosa, per il sottoscritto, basta il dolo generico.

Al comma quarto è, infine, sancito un ulteriore incremento sanzionatorio laddove, dalle condotte prevedute per l'appunto nel comma primo, siano commessi i seguenti illeciti penali: lesione personale (art. 582 cod. pen.), anche se aggravata a norma dell'art. 583 cod. pen., lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, a personale scolastico o educativo, a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie a essa funzionali, nonché a personale che svolge attività di prevenzione o accertamento delle infrazioni nell'ambito dei servizi di trasporto

pubblico o agli arbitri e agli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive (art. 583-quater cod. pen.), deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies cod. pen.).
L'art. 1, co. 5, emenda l'art. 582, co. 2, cod. pen. che, come appena visto, prevede il delitto di lesione personale inserendo la procedibilità d'ufficio anche in relazione alla fattispecie criminosa preveduta dall'art. 583-quater, co. 1, cod. pen. il quale nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, si applica la reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni gravi o gravissime, la pena è, rispettivamente, della reclusione da quattro a dieci anni e da otto a sedici anni.
L'art. 1, co. 6, introduce l'art. 635.1 cod. pen., rubricato "Danneggiamento commesso da un gruppo organizzato", il quale prevede: "Quando le condotte di cui all'articolo 635, primo, secondo e terzo comma, sono poste in essere da un gruppo organizzato anche occasionalmente di almeno cinque persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà". Si tratta quindi di un'aggravante speciale (perché riguarda solo le condotte prevedute rispettivamente dai commi 1°, 2° e 3° dell'art. 635 cod. pen.

2. Modifiche al codice di procedura penale

Per quanto invece riguarda il codice di procedura penale, l'art. 2, co. 1, decreto-legge n. 190 del 2026 modifica l'art. 382-ter cod. proc. pen. che disciplina l'arresto in flagranza differita, prevedendo che le disposizioni di cui all'art. 382-bis, co. 1, cod. proc. pen. si applicano adesso pure in relazione ai delitti di devastazione e saccheggio (art. 419 cod. pen.), attentato a impianti di pubblica utilità (art. 420 cod. pen.), violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche (art. 420-bis cod. pen.); il danneggiamento, perlomeno in relazione a quanto preveduto dai primi tre commi dell'art. 635 cod. pen., aggravato a norma dell'art. 635.1 cod. pen.

3. Modifiche al D.P.R 22 settembre 1988, n. 448: nuove regole su arresto, imputabilità e custodia cautelare dei minori

Per quanto infine attiene il processo penale minorile, l'art. 3 del decreto-legge n. 190 del 2026 interviene sul d.P.R. n. 448 del 1988 nei seguenti termini:
1) venendo meno l'accertamento circa l'imputabilità, spettano ora alla pubblica accusa e all'autorità giudicante unicamente l'obbligo di appurare il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto nonché disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili;
2) il pubblico ministero e il giudice possono altresì acquisire elementi ai fini del giudizio sull'imputabilità ai sensi dell'articolo 98, primo comma, secondo periodo, del codice penale; nel comma secondo si include, per una mera esigenza di coordinamento normativo, oltre il comma 1, pure il comma 1-bis, tra i fini per cui il pubblico ministero e il giudice possono sempre assumere informazioni da persone che abbiano avuto rapporti con il minorenne e sentire il parere di esperti, anche senza alcuna formalità.
Ciò posto, un'altra disposizione legislativa, che è stata modificata dal decreto-legge qui in esame, è l'art. 16, che norma l'arresto in flagranza dei minorenni, mediante l'aggiunta di un ulteriore comma (vale a dire il comma 1-bis), con cui si prevede l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 382-bis cod. proc. pen., cioè quelle attinenti all'arresto in flagranza differita.
Oltre a ciò, un'ulteriore statuizione di legge, sempre tra quelle previste dal d.P.R. n. 448 del 1988, a essere stata emendata in siffatta occasione, è l'art. 19 il quale regolamenta le misure cautelari per i minorenni. La modifica riguarda l'applicabilità dell'art. 275, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen. allorché l'imputato abbia compiuto sedici anni.
Infine, l'art. 23 del d.P.R. n. 448 del 1988 che regola la custodia cautelare, è stato emendato nel senso di consentire l'applicazione di codesta misura cautelare personale anche allorquando si proceda per i delitti di cui agli articoli 420-bis e 635.1 cod. pen., ossia quelli di violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche (art. 420-bis cod. pen.) e il danneggiamento, perlomeno in relazione a quanto preveduto dai primi tre commi dell'art. 635 cod. pen., aggravato a norma dell'art. 635.1 cod. pen.

Aggiornamento Stato Lavori Commissioni Concorsi

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE DI 220 COMMISSARI DELLA CARRIERA DEI FUNZIONARI DELLA POLIZIA DI STATO, INDETTO CON DECRETO DEL CAPO DELLA POLIZIA - DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA DEL 17 APRILE 2026
• n. 1.353 candidati hanno portato a termine entrambe le prove scritte;
• sono state esaminate n. 803 buste (ogni busta contiene i due elaborati).



Nuovi termini per la corresponsione del TFS/TFR per dipendenti pubblici che vanno in congedo per raggiungimento dell'età per la pensione di vecchiaia secondo l'articolo 50 della bozza di legge di bilancio 2027 in discussione alle Camere

Gli statali e gli altri dipendenti pubblici che vanno in pensione di vecchiaia per raggiunti limiti di età incasseranno il TFS con un'attesa sempre più breve, fino a riceverlo dalla data di cessazione dal servizio come il TFR nel lavoro privato, e in seguito in un'unica soluzione qualunque sia l'importo. Il calendario è scritto nel disegno di legge della Manovra 2027, all'esame della Camera, e risponde ai rilievi della Corte costituzionale, che ha chiesto al Parlamento un piano per superare il pagamento differito e a rate della liquidazione dei dipendenti pubblici. Chi lascia il servizio con le dimissioni volontarie o con la pensione anticipata è escluso dalla riforma.

I termini di liquidazione del TFS e del TFR nel Pubblico Impiego

Motivo Cessazione	Maturazione diritto a pensione				
	Sino al 31.12.2026	dal 01.01.2027	dal 01.01.2028	dal 01.01.2029	dal 01.01.2020
Inabilità/ decesso	15 gg + 90 gg	15 gg + 90 gg	15 gg + 90 gg	15 gg + 90 gg	15 gg + 90 gg
Limite di Età	12 mesi + 90 gg	9 mesi + 90 gg	6 mesi + 90 gg	3 mesi + 90 gg	90 gg
Dimissione volontarie con o senza diritto a pensione	24 mesi + 90 gg	24 mesi + 90 gg	24 mesi + 90 gg	24 mesi + 90 gg	24 mesi + 90 gg
Licenziamento/ destituzione	24 mesi + 90 gg	24 mesi + 90 gg	24 mesi + 90 gg	24 mesi + 90 gg	24 mesi + 90 gg

. Il calendario è scritto nel disegno di legge della Manovra 2027, all'esame della Camera

Rateizzazione degli importi

Rateizzazione del TFS e del TFR

Rate	Termini Ordinari	Diritto a Pensione perfezionato				
		Dal 01.01.2031*	Dal 01.01.2032*	Dal 01.01.2033*	Dal 01.01.2034*	Dal 01.01.2035*
Prima Rata	fino a 50mila €	fino a 60mila €	fino a 70mila €	fino a 80mila €	fino a 90mila €	rata unica
Seconda Rata	importo lordo compreso tra 50mila e 100mila €	importo lordo compreso tra 60mila e 120mila €	importo lordo compreso tra 70mila e 140mila €	importo lordo compreso tra 80mila e 160mila €	importo lordo compreso tra 90mila e 180mila €	-------
Terza Rata	importo lordo compreso oltre 100mila €	importo lordo compreso oltre 120mila €	importo lordo compreso oltre 140mila €	importo lordo compreso oltre 160mila €	importo lordo compreso oltre 180mila €	-------

* Solo per cessazione del servizio per raggiungimento limiti di età/anzianità e dimissioni

Congedo di paternità per il personale della Polizia di Stato - coordinamento tra l'art. 24, comma 3, del D.P.R. 20 aprile 2022, n. 57, e l'art. 27-bis del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151

Riportiamo il testo della lettera inviata al Dipartimento della P.S. il 2 novembre 2026, dalla Segreteria Nazionale:
"Con la presente si intende sollevare la questione interpretativa, in materia di congedo di paternità obbligatorio, concernente il coordinamento tra la disciplina contrattuale rinveniente dall'art. 24, comma 3, del D.P.R. 20 aprile 2022, n. 57, e la previsione di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
In particolare, l'art. 24, comma 3, del citato D.P.R. n. 57/2022 contempla una specifica previsione in favore del personale della Polizia di Stato, riconoscendo due giorni di congedo per paternità, da fruire entro la prima settimana dalla nascita del figlio, con esclusione degli stessi dal limite massimo del congedo straordinario.

Successivamente, il D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105 ha introdotto, nel D.Lgs. n. 151/2001, l'art. 27-bis che riconosce al padre lavoratore il diritto a dieci giorni lavorativi di congedo di paternità obbligatorio, secondo le modalità e nei termini stabiliti dalla normativa vigente.
Alla luce di tale evoluzione normativa, sorge l'esigenza di chiarire se la disposizione contrattuale sopra richiamata sia ancora vigente e in che termini debba coordinarsi con la disciplina generale sopravvenuta atteso che, in alcuni uffici, si ritiene che la stessa sia stata assorbita nel congedo parentale di cui al D. Lgs. 151/2001 e che tale "assorbimento" sarebbe comprovato dall'assenza di una specifica distinta impostazione applicativa nel PS Personale.
Non sfugge, tuttavia, all'attento interprete che il comma 1 dell'art. 24 del D.P.R. n. 57/2022 stabilisce espressamente che, «oltre a quanto previsto» dal D.Lgs. n. 151/2001, al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile si applicano le disposizioni speciali ivi elencate. Tale formulazione, a nostro avviso, sembra deporre a favore del carattere aggiuntivo delle tutele previste dalla disposizione contrattuale, rispetto a quelle riconosciute dalla normativa generale anche in considerazione del diverso lasso temporale nel quale debbano essere usufruiti i due istituti che ne esplicita e corrobora la diversa ratio.
Per le sopra esposte ragioni, questa O.S. ritiene che la disposizione contrattuale sia pienamente vigente e non debba ritenersi assorbita dall'articolo 27-bis del d.lgs 151/2001 con la conseguente cumulabilità dei congedi previsti da entrambe le richiamate disposizioni, con esclusione dal limite massimo del congedo straordinario.
La questione assume particolare rilievo ai fini della corretta applicazione degli istituti di tutela della genitorialità e dell'uniformità di trattamento del personale della Polizia di Stato, anche in considerazione delle possibili ricadute sulla gestione amministrativa delle assenze e sul riconoscimento dei diritti spettanti agli interessati.
La definizione della questione consentirebbe di fornire un'indicazione certa agli uffici e al personale interessato, assicurando uniformità applicativa e prevenendo possibili disparità di trattamento.
In particolare, si ritiene opportuno che il Dipartimento della Pubblica Sicurezza chiarisca espressamente che la previsione di cui all'art. 24, comma 3, del D.P.R. n. 57/2022 conserva una propria autonomia rispetto al congedo di paternità obbligatorio disciplinato dall'art. 27-bis del D.Lgs. n. 151/2001, tenendo conto della formulazione del comma 1 del medesimo art. 24 e della necessità di coordinare le disposizioni senza presumere, in assenza di un puntuale riscontro normativo. l'automatico assorbimento della tutela speciale.
Tanto premesso, si prega di far conoscere se quanto rappresentato in ordine al coordinamento normativo di cui all'oggetto sia condiviso da codesto Dipartimento e di valutare conseguentemente la possibilità di emanare direttive applicative agli uffici territoriali e aggiornare gli applicativi del PS personale. Si resta in attesa di un cortese, sollecito riscontro."

Congedo straordinario per dottorato di ricerca

È previsto per tutti i dipendenti pubblici a tempo indeterminato che siano stati ammessi ai corsi di dottorato di ricerca e/o a corsi di perfezionamento o scuole di specializzazione universitaria. L'istituto è disciplinato dall'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476 così come modificato dalla legge n. 240 del 2010 (Legge Gelmini) e dal decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119. Sul tema vedasi anche la circolare emanata dalla Funzione pubblica n. 12 del 7 ottobre 2011.
La normativa menzionata prevede che "Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, cessi il rapporto di lavoro o di impiego con qualsiasi amministrazione pubblica per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo. Non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca, né i pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo. I congedi straordinari e i connessi benefici in godimento alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono mantenuti.
Le norme di cui al presente articolo si applicano anche al personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni disciplinato in base all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in riferimento all'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva.
Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza".
Dunque, solo in caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio o di rinuncia a questa, l'interessato, in congedo straordinario, conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento con la precisazione che qualora dopo il conseguimento del dottorato di ricerca il rapporto di lavoro con l'Amministrazione pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi è dovuta la ripetizione degli importi conseguiti.
La ripetizione è dovuta solo se il dipendente cessa da qualsiasi rapporto di lavoro o di impiego con l'Amministrazione pubblica, mentre nessuna ripetizione è prevista nel caso di passaggio per mobilità o vincita di concorso presso altra Amministrazione pubblica. Esempio: chi è in dottorato di ricerca e viene assunto come ricercatore universitario non dovrà restituire alcuna somma (Legge 448/01 art. 52 comma 57).

Il congedo spetta per i dottorati di ricerca indetti dalle università straniere.
Non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca, né i pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo.
Il personale vincitore di concorso che non possa assumere servizio perché impegnato nel dottorato di ricerca ha diritto al rinvio del perfezionamento del rapporto di lavoro fino al termine del congedo senza obbligo di prendere servizio.
Durante il periodo di congedo straordinario o aspettativa per dottorato di ricerca, il rapporto di impiego con la Polizia di Stato resta attivo a tutti gli effetti e non viene interrotto. Di conseguenza, si mantiene la qualifica di agente/ufficiale di Pubblica Sicurezza e di Polizia Giudiziaria.
Il periodo di congedo è utile ai fini della carriera e del trattamento di quiescenza e previdenza mentre non risulta utile ai fini del TFR (Circolare Inpdap n. 11 del 12 marzo 2001).
Durante il dottorato, non si maturano ferie né riposi legge. Le ferie già accumulate e non ancora consumate prima dell'inizio del corso non vanno perse. Trattandosi di una sospensione dell'attività lavorativa per un congedo di lungo periodo (generalmente 3 anni), i giorni di ferie arretrati vengono "congelati". Si può fruirne regolarmente al termine del dottorato, nel momento in cui si rientra in servizio. Non è prevista monetizzazione
L'istanza deve essere inoltrata tramite la propria articolazione di servizio con adeguato preavviso (generalmente almeno 30 giorni prima dell'inizio del corso). Il collocamento in congedo straordinario può avvenire “compatibilmente con le esigenze dell’Amministrazione” dal che si evince che trattasi di una posizione giuridica condizionata.
Il diniego di congedo straordinario per motivi di studio deve, tuttavia, essere giustificato da una motivazione specifica e rigorosa, e non con le esigenze complessive della P.A. (TAR Liguria, I Sezione, con sentenza 16 luglio 2018 n. 626).

SIULP Oristano: eletto nuovo Segretario Provinciale

Il Direttivo Provinciale del Siulp Oristano ha eletto il collega Giovanni MONACO nuovo Segretario Generale Provinciale. Al neoeletto Segretario gli auguri di buon lavoro e al Segretario uscente, Alessandro SCINTU, un ringraziamento per il nuovo lavoro sin qui svolto.

